



Comune di Ponteranica

PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO

Adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 33 del 27.06.2011.

INDICE

- Art. 1 - **Oggetto ed ambito di applicazione**
 - Art. 2 - **Finalita' e definizioni**
 - Art. 3 - **Principi generali**
 - Art. 4 - **Prescrizioni tecniche dell'impianto**
 - Art. 5 - **Notificazione**
 - Art. 6 - **Responsabile ed incaricati della gestione e del trattamento dei dati**
 - Art. 7 - **Accertamenti di illeciti ed indagini di autorita' giudiziarie o di polizia**
 - Art. 8 - **Trattamento e conservazione dei dati**
 - Art. 9 - **Obblighi degli operatori**
 - Art. 10 - **Informativa**
 - Art. 11 - **Diritti degli interessati**
 - Art. 12 - **Sicurezza dei dati**
 - Art. 13 - **Cessazione del trattamento dei dati**
 - Art. 14 - **Comunicazione**
 - Art. 15 - **Tutela**
 - Art. 16 - **Esecutivita' e modifiche regolamentari**
 - Art. 17 - **Norma di rinvio**
-
- ALLEGATO 1 - **Cautele da adottare per i dati videoripresi**
 - ALLEGATO 2 - **Procedura per l'accesso alle immagini**
 - ALLEGATO 3 - **Modello richiesta di accesso a videoregistrazioni**
 - ALLEGATO 4 - **Modello reclamo**
 - ALLEGATO 5 - **Foglio tipo per il registro degli accessi alla visione delle immagini videoregistrate**
 - ALLEGATO 6 - **Elenco delle telecamere e delle zone videosorvegliate depositato agli atti dell'ufficio di polizia locale**

Art. 1 - OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento garantisce, che il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza, sul territorio urbano, gestito ed utilizzato dal Comune di Ponteranica - Settore di Polizia Locale - si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare attenzione alla riservatezza e all'identità personale, alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, tutelando altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento medesimo.

2. Il presente regolamento si uniforma alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed al Provvedimento generale in materia di videosorveglianza del 29/04/2004 emanato dall'Autorità Garante della Privacy.

3. Per tutto quanto non sia espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ed ai provvedimenti del Garante in materia di videosorveglianza.

Art. 2 - FINALITA' E DEFINIZIONI

1. Il Comune di Ponteranica intende perseguire, con il sistema di videosorveglianza, le finalità rispondenti alle funzioni istituzionali demandate all'Ente, in particolare dal D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, dal DPR n. 616 del 24.07.1997, dalla Legge n. 65 del 07.03.1986 "Ordinamento della Polizia Locale", dalla L.R. Lombardia n. 4 del 14.04.2003 (artt. 25 e 26), nonché dallo Statuto e dai regolamenti comunali vigenti, ed in particolare:

- a) garantire la sicurezza urbana dei cittadini;
- b) tutelare il patrimonio;
- c) attivare uno strumento attivo di protezione civile sul territorio comunale;
- d) identificare in tempo reale, luoghi e situazioni, per consentire il pronto intervento della Polizia Locale, in modo più efficiente ed efficace;
- e) controllare e regolamentare il traffico veicolare, in aree ad accesso limitato;

2. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per "**banca dati**", il complesso di dati personali, formatosi presso l'ufficio della Polizia Locale, e trattato esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti ed eventuali mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata;
- b) per "**trattamento**", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
- c) per "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di suoni ed immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per "**titolare**", l'Ente Comune di Ponteranica, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;

- e) per **"responsabile"**, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;
- f) per **"interessato"** la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- g) per **"comunicazione"**, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h) per **"diffusione"**, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per **"dato anonimo"**, il dato che in origine a seguito di inquadatura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- j) per **"blocco"**, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 - PRINCIPI GENERALI

1. Il trattamento dei dati personali attraverso impianti di videosorveglianza è soggetto al rispetto dei seguenti principi generali:

- **Principio di LICEITA'**: il trattamento è legittimo solo quando sia effettuato nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali ed in quest'ambito esclusivamente per le finalità di cui all'art. 2. Deve inoltre avvenire nel rispetto di quanto prescritto per l'installazione di impianti audiovisivi da altre disposizioni di legge speciale quali:
 - norme dell'ordinamento civile e penale che regolano le interferenze illecite nella vita privata,
 - norme per la tutela del domicilio,
 - norme per la tutela dell'immagine,
 - norme a tutela dei lavoratori,
 - norme che limitano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni.
- **Principio di NECESSITA'**: ciascun sistema informativo ed il relativo programma di gestione informatica degli impianti di videosorveglianza deve essere conformato in modo tale da garantire che la rilevazione dei dati ed il loro successivo utilizzo sia limitata a quanto strettamente necessario alla finalità dichiarata, in modo da non consentire la ripresa e comunque l'utilizzazione di dati relativi a persone identificate od identificabili, ogni qualvolta lo scopo sia raggiungibile con l'utilizzo di dati anonimi. Va garantita altresì l' automatica e periodica cancellazione dei dati eventualmente registrati.
- **Principio di PROPORZIONALITA'**: la rilevazione di dati personali mediante un impianto di videosorveglianza deve essere limitata ad aree od attività per le quali sussista un' effettiva necessità di controllo, anche a fini di deterrenza e comunque solo quando misure alternative e meno potenzialmente invasive siano valutate insufficienti, inattuabili o inefficaci sulla base di una ponderata e motivata valutazione da parte del titolare, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 9.

Art. 4 - PRESCRIZIONI TECNICHE DELL'IMPIANTO

1. Il sistema deve essere a circuito chiuso ed il relativo elaboratore non può essere interconnesso con altri sistemi operativi e banche dati. Il terminale di gestione delle videocamere è posizionato presso i locali dell'Ufficio di Polizia Locale di Ponteranica.
2. Il sistema di videosorveglianza non deve consentire:

- la raccolta delle immagini collegata e/o incrociata e/o confrontata con altri dati personali (ad es. biometrici) oppure con codici identificativi di carte elettroniche o con dispositivi che rendano identificabile la voce,
- il rilevamento di percorsi o caratteristiche fisionomiche;
- la ricerca automatizzata o nominativa,
- il rilevamento di eventi improvvisi oppure comportamenti, anche non propriamente classificati.

3. Le telecamere consentono riprese video a colori , di zoom ottico programmati remoti e sono collegate ad un centro di gestione e archiviazione che potrà, esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali, eventualmente digitalizzare o indicizzare le immagini. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo posta presso i locali dell'Ufficio di Polizia Locale di Ponteranica; l'archiviazione delle immagini avverrà su supporti digitali - hard disk server - equipaggiati adeguatamente, installati presso i locali della polizia locale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor predisposto e registrate in digitale.

Art. 5 - NOTIFICAZIONE

1. I dati trattati devono essere notificati al Garante solo se rientrano nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente sulla privacy; a tale proposito le disposizioni vigenti prevedono che non vanno comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardano immagini o suoni conservati temporaneamente per esclusiva finalità di sicurezza o di tutela delle persone e del patrimonio.

Art. 6 - RESPONSABILE ED INCARICATI DELLA GESTIONE E DEL TRATTAMENTO DEI DATI

1. Il Comandante della Polizia Locale in servizio e un'Agente di Polizia Locale appositamente nominato con atto scritto, sono designati quali **responsabili** del trattamento dei dati personali rilevati, e limitatamente alle attività, oggetto del presente regolamento. Gli stessi saranno designati con atto del Sindaco. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni, da parte dei designati, nel solo caso di assenza dal servizio per ferie o malattia, sentito il titolare - Sindaco.

2. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali dalla normativa, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.

3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

Nello specifico il responsabile vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dal Comune di Ponteranica e ad altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Inoltre la visione delle registrazioni e lo spostamento della direzione delle telecamere durante la registrazione è consentito solamente al responsabile della gestione e del trattamento dei dati, agli incaricati addetti di cui ai commi successivi ed al personale esterno addetto alla manutenzione.

Eventuali accessi di persone diverse da quelle preindicate devono essere autorizzati per iscritto dal responsabile e registrati in apposito registro che viene tenuto ove è posizionato il sistema operativo e su cui saranno annotate a cura del responsabile stesso o dell'incaricato addetto al servizio, data, ora e motivazione dell'accesso al sistema, i dati eventualmente assunti e quant'altro ritenga di annotare, il tutto sottoscritto oltre che dal redattore anche da chi ha potuto accedere.

Il responsabile della gestione e del trattamento dei dati impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per operazioni di manutenzione degli impianti. Il sistema di accesso è protetto da una doppia password per la visione delle immagini. Il responsabile della gestione e del trattamento dei dati, gli incaricati addetti e il personale esterno addetto alla manutenzione sono responsabili della custodia, del mantenimento, dell'assoluta riservatezza della doppia password. Sono applicabili integralmente le misure di sicurezza previste dall'organizzazione dell'Ente.

5. Gli incaricati al trattamento del materiale in questione sono nominati dal Comandante della Polizia Locale - Responsabile, di concerto con il titolare e devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

6. L'incaricato ha la possibilità di accedere alle immagini in tempo reale. In caso di assenza prolungata, ferie o malattia del responsabile, questi comunicherà all'incaricato, nella cui designazione sia espressamente indicata la sostituzione del responsabile, il codice per l'accesso alle registrazioni e l'incaricato ne sarà responsabile per la custodia, conservazione e assoluta riservatezza. Al suo rientro in servizio il responsabile provvederà immediatamente al cambio di codice.

Art. 7 - ACCERTAMENTI DI ILLECITI ED INDAGINI DI AUTORITA' GIUDIZIARIE O DI POLIZIA

1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, il responsabile della videosorveglianza provvederà a darne comunicazione agli organi competenti. In tali casi in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa si procederà alla registrazione delle stesse su supporti magnetici o informatici.

2. Alle informazioni raccolte ai sensi di questo articolo possono solo accedere gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.

3. Il sistema di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria, di organi di Polizia o di Polizia Locale. Nel caso in cui gli organi di Polizia nello svolgimento delle indagini necessitino di avere informazioni ad esse collegate e che sono contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al responsabile della gestione del servizio.

4. La visione delle immagini è consentita, quando si renda necessario ai fini della difesa, previo nullaosta della competente Autorità Giudiziaria.

Art. 8 - TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui ai precedenti articoli 2 e 7 e resi utilizzabili per operazioni compatibili con tali scopi;

- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati;
- d) trattati con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, fermo restando che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale;
- e) conservati per un periodo non superiore a giorni sette, fatte salve speciali esigenze richieste per l'attività investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria. Al termine del periodo stabilito il sistema del servizio di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione mediante sovraregistrazione con modalità tali da non rendere utilizzabili i dati cancellati. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque, in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente incombente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria per l'attività investigativa in corso. Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici nel rispetto delle misure minime indicate dall'art. 34 del Codice della Privacy.

Art. 9 - OBBLIGHI DEGLI OPERATORI

L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per la sorveglianza di quanto si svolge su aree pubbliche e non è ammesso sulle aree private.

Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati del trattamento dei dati registrati questi ultimi possono essere riesaminati nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo solo in caso di effettiva necessità e per l'esclusivo perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2.

La mancata osservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative e ove previsto dalle vigenti normative l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 10 - INFORMATIVA

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, tutti i soggetti potenzialmente interessati debbono essere adeguatamente informati che stanno per accedere o si trovano all'interno di area soggetta a videosorveglianza, mediante la predisposizione degli strumenti informativi e di pubblicizzazione idonei. L'obbligo di informativa sussiste anche nel caso in cui l'utilizzo di videocamere sia collegato ad eventi e/o iniziative pubbliche a carattere temporaneo, (manifestazioni, eventi sportivi ecc.).

2. Il responsabile, all'atto dell'attivazione delle telecamere, assicura il posizionamento nei vari "ingressi" del territorio comunale e in prossimità di ogni singola telecamera, di adeguata segnaletica.

3. Il Cartello ha un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile e ingloba il simbolo della telecamera.

4. Il Comune di Ponteranica è obbligato a comunicare ai cittadini tramite il proprio sito internet, l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e la sua eventuale, successiva cessazione, per qualsiasi causa del trattamento medesimo.

Art. 11 - DIRITTI DEGLI INTERESSATI

1. Con riferimento al trattamento dei dati personali per mezzo di impianti di videosorveglianza, ciascun interessato ha diritto a conoscere l'esistenza del trattamento di dati che possano riguardarlo, nonché ad esercitare su di essi i diritti riconosciutigli ai sensi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D. Lgs. n. 196/2003.

2. In particolare l'interessato ha diritto di:

- a) ottenere la conferma dell'esistenza di propri dati personali, la loro origine, nonché le finalità del trattamento;
- b) ottenere la comunicazione degli estremi identificativi del titolare, del responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati;
- c) ottenere l'indicazione dei soggetti o categorie di soggetti cui i propri dati possono essere comunicati;
- d) ottenere la cancellazione/trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di norma di legge, compresi quelli per i quali non risulta più necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti;
- e) opporsi per motivazioni legittime al trattamento dei propri dati personali, anche quando il medesimo trattamento sia pertinente alla finalità per la quale sono stati raccolti.

3. Le istanze per l'esercizio dei diritti di cui ai commi precedenti, disciplinati dall'art. 7 e seguenti del D. Lgs. n. 196/2003, sono presentate al responsabile del trattamento dei dati per l'attività di videosorveglianza.

Art. 12 - SICUREZZA DEI DATI

1. La sala di controllo è sistematicamente chiusa ed è ubicata nell'Ufficio della Polizia Locale dell'edificio comunale non accessibile al pubblico. Qualora ciò non fosse possibile, per evitare la visione anche involontaria delle immagini a personale non autorizzato, sarà cura degli operatori di Polizia Locale di provvedere allo spegnimento dei monitor durante l'orario di ricevimento del pubblico.

2. L'utilizzo dei videoregistratori digitali impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

3. Sono applicabili integralmente le misure minime di sicurezza previste dall'organizzazione dell'Ente in materia di sicurezza informatica.

Art. 13 - CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:

- a) distrutti;
- b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
- c) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente lett. b) o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla legge.

Art. 14 - COMUNICAZIONE

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Ponteranica a favore di altri soggetti autorizzati è ammessa quando necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

Art. 15 - TUTELA

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dall'art. 100 e seguenti del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003.

Art. 16 - ESECUTIVITA' E MODIFICHE REGOLAMENTARI

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali.

2. Il presente atto è trasmesso al garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell'approvazione dei suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.

3. Il presente regolamento comunale, ai sensi dell'art. 99 comma 7° dello Statuto Comunale, entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio, da effettuare dopo che la delibera di approvazione e' divenuta esecutiva.

ART. 17 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alla Legge, ai suoi provvedimenti di attuazione, alle decisioni del Garante, e ad ogni altra normativa vigente, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia.